



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 69/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE
SINUHE THIRD (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO A
CARATTERE COMUNITARIO "GLOBUS TELEVISION-LCN 819") PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE
NELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. N), NELL' ART. 36-BIS, COMMA 1,
LETT. A) E NELL'ART. 37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 3,
COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E L'ART. 13, COMMA 3,
DEL DECRETO MINISTERIALE N. 581 DEL 9 DICEMBRE 1993
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 17/2018 - PROC. 99/18/MZ-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 marzo 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante "*Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la legge regionale Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede l’istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Fatto e contestazione

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 16 marzo 2018, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l'Ispettorato Territoriale Sicilia, quest'ultimo ha segnalato, con nota acquisita dal Comitato testé menzionato al protocollo n. 44918 del giorno 30 agosto 2018, la violazione da parte della Associazione Sinuhe Third, fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario "*Globus Television-LCN 819*", delle disposizioni normative contenute nell'art. 2, comma 1, *lett. n*), nell' art. 36-bis, comma 1, *lett. a*) e nell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e l'art. 13, comma 3, del decreto ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dalle ore 00.00.00 del giorno 7 maggio 2018 alle ore 24.00.00 del giorno 13 maggio 2018.

A seguito dell'acquisizione delle registrazioni inerenti al periodo di programmazione 7-13 maggio 2018, il CO.RE.COM. Sicilia, preso atto di quanto rilevato dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, con atto n. CONT n. 17 del 2018, adottato il 6 settembre 2018 e notificato in pari data, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti dell'Associazione Sinuhe Third, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale a carattere comunitario "*Globus Television-LCN 819*", ed ha contestato le seguenti violazioni:

- art. 2, comma 1, *lett. n*), del d.lgs. n. 177/05 per aver trasmesso pubblicità eccedente il limite consentito del 5% e per non aver rispettato l'obbligo a trasmettere programmi autoprodotti per almeno il 50% della programmazione messa in onda tra le ore 07:00 e le ore 21:00 nei giorni e negli orari di seguito indicati:
 - 7 maggio 2018 (fasce orarie 2-3; 15-16; 16-17; 21-22; 22-23; 23-24);
 - 8 maggio 2018 (fasce orarie 19-20; 20-21; 21-22);
 - 9 maggio 2018 (fasce orarie 8-9; 20-21);
 - 10 maggio 2018 (fasce orarie 2-3; 3-4; 5-6; 10-11; 14-15; 20-21);
 - 11 maggio 2018 (fasce orarie 4-5; 5-6; 16-17; 20-21);
 - 12 maggio 2018 (fasce orarie 0-1; 1-2; 9-10; 12-13; 17-18; 20-21);
 - 13 maggio 2018 (fasce orarie 2-3; 5-6; 12-13; 15-16; 19-20; 23-24).

Per quanto riguarda i programmi autoprodotti, il CO.RE.COM. precisa nell'atto di contestazione che gran parte delle trasmissioni precedute da siparietti quali "*Gli speciali di Globus Television*", "*Un programma di Globus Television*" etc... sono video o servizi scaricati da *You Tube* e da altri *server*, o prodotti da emittenti *web* come "*Offroad TV*" e messi in onda in contenitori come quelli sopracitati non incarnando la tipologia di programmi autoprodotti. Sono stati considerati programmi autoprodotti solo quelli che presentano contenuti inerenti al territorio regionale/area di servizio dell'emittente, o quelli in cui si rileva la presenza di personale dell'emittente quali intervistatori, conduttori etc;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- art. 36-bis, comma 1, lett. a), per aver trasmesso nel corso della trasmissione sportiva “Calcionate-Pianeta Catania” pubblicità occulta per mezzo della scenografia dello studio. Sono state infatti trasmesse scritte pubblicitarie per “Domus Sport”, “Domus Casinò” e “Domus Bet”, servizi di scommesse sportive i cui spot sono trasmessi continuamente nel corso dell’intera programmazione presa in esame. I periodi di trasmissione di seguito indicati risultano essere quelli più eclatanti, cioè quelli in cui le immagini pubblicitarie contestate sono inevitabilmente visibili dagli utenti:
 - 7 maggio 2018 alle ore 15:00:03 e alle ore 21:00:00;
 - 8 maggio 2018 alle ore 19:01:53;
 - 11 maggio 2018 alle ore 20:27:56;
 - 12 maggio 2018 alle ore 00:32:30 e alle ore 15:28:08;
- art. 37 comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP per aver trasmesso, nei giorni e negli orari di seguito indicati, pubblicità non segnalata e non distinta nettamente dal resto della programmazione nel corso dei programmi “Make up channel”, “Globus food”, “Karaokanto” oltre allo spot “Tennis School”:
 - 7 maggio 2018 alle ore 02:26:38; 02:28:33; 02:30:19; 02:32:14; 02:35:18; 02:37:12; 02:39:03; 02:41:07; 03:24:39; 04:44:53; 04:50:44; 04:52:13; 04:53:14; 04:56:02; 22:06:25; 22:06:54; 22:09:44; 22:10:26; 22:11:10; 22:24:46; 22:30:43; 22:35:00
 - 8 maggio 2018 alle ore 21:30:58; 21:31:28; 21:34:18; 21:34:59; 21:35:44; 21:55:18;
 - 9 maggio 2018 alle ore 05:27:07; 05:32:15; 08:11:12; 08:14:02; 08:14:43; 08:15:28; 08:25:46; 08:35:01; 08:39:17; 20:36:09; 20:38:59; 20:39:40; 20:40:25; 20:50:43; 20:59:50; 21:00:00; 21:04:14; 21:08:44;
 - 10 maggio 2018 alle ore 01:59:22; 02:02:55; 02:03:25; 02:06:16; 02:07:42; 02:17:59; 02:27:15; 02:31:30; 03:54:58; 05:55:40; 10:01:36; 12:08:59; 14:03:30; 14:08:34; 14:11:24; 14:12:05; 14:12:50; 14:23:08; 14:32:23; 14:36:39; 15:54:46; 18:01:22; 20:12:48; 21:50:23; 23:44:35;
 - 11 maggio 2018 alle ore 00:10:37; 04:53:22; 04:58:23; 05:01:13; 05:01:54; 05:02:39; 05:12:56; 05:22:12; 05:26:28; 10:55:30; 13:20:54; 21:06:28; 23:08:36;
 - 12 maggio 2018 alle ore 01:57:33; 03:42:55; 03:45:43; 03:48:31; 05:46:44; 09:26:36; 09:46:58; 14:26:58; 16:06:42; 17:13:21; 17:13:51; 17:16:41; 17:17:23; 17:18:07; 17:28:25; 17:37:41; 17:41:56; 17:54:54; 20:17:43; 20:20:33; 20:21:15; 20:21:59; 20:32:17; 20:41:32; 20:45:48; 21:12:31;
 - 13 maggio 2018 alle ore 06:50:00; 08:48:54; 12:51:20; 15:04:10; 15:04:39; 15:07:30; 15:08:11; 15:08:56; 15:19:13; 15:28:29; 15:32:44; 21:27:57;
- art. 13, comma 3, del D.M. n. 581, del 9 dicembre 1993, per aver trasmesso nell’ambito del programma “Cars Station”, tratto da “Offroad TV”, nei giorni e negli



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

orari di seguito indicati, telepromozioni non segnalate dalla scritta “messaggio promozionale”:

- 12 maggio 2018 alle ore 11:58:00 e alle ore 12:01:54;
- 13 maggio 2018 alle ore 05:01:17, alle ore 05:05:11, alle ore 11:56:54 e alle ore 12:00:48.

La Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità, nella sua riunione del giorno 22 gennaio 2019, ha disposto lo svolgimento di ulteriori approfondimenti istruttori. Tale richiesta ha determinato la proroga, ai sensi dell’art. 11, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 410/14/CONS, come modificato da ultimo dalla delibera n. 581/15/CONS, di ulteriori sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento.

2. Deduzioni della società

A seguito della Contestazione n. 17/2018 l’Associazione Sinuhe Third ha inviato al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia le proprie memorie difensive del 2 ottobre 2018 acquisite al prot. CO.RE.COM. n. 50391 del 5 ottobre 2018 dalle quali si evince che:

- in merito alla violazione degli obblighi di autoproduzione l’associazione asserisce che *“tale conclusione [ossia che il concetto di autoproduzione sia applicabile nella misura in cui i programmi diffusi presentino contenuti inerenti al territorio regionale/area di servizio dell’emittente, ovvero prevedano la presenza di personale dell’emittente quali intervistatori, conduttori etc...] comporta l’arrogazione da parte del CO.RE.COM. procedente di una facoltà di interpretazione additiva di norme che non gli compete (e che nel caso specifico a nessun organo competerebbe) appare sprovvista di qualsivoglia pregio giuridico poiché afferente una materia (quella delle contestazioni di violazioni comportanti l’applicazione di sanzioni amministrative) governata dai principi di legalità e di tassatività, per giunta contrari alla stessa lettera della legge”*. A sostegno di tale interpretazione l’emittente cita nelle proprie memorie l’art. 2, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 177/2005 e s.m.i., che definisce i programmi autoprodotti alla stregua di contributi *“realizzati in proprio dall’emittente, anche analogica, o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altra emittente, anche analogica ben lungi dal classificarli - come pretenderebbe codesto Ufficio - in numerus clausus comunque riconducibile unicamente all’informazione e/o l’intrattenimento geolocalizzata nell’ambito del territorio ove opera l’ente comunitario, ovvero a programmi condotti da personale dell’emittente”*. L’emittente afferma anche che *«non appare difatti revocabile in dubbio, stante la sopra citata disposizione, che anche l’attività di post-produzione consistente nella rielaborazione e nel montaggio di contributi audiovisivi operata, come nel caso di specie, da tecnici che prestano la propria collaborazione a questa associazione, integri perfettamente i requisiti della c.d. autopromozione. A fortiori [la parte] richiama il contenuto dell’art. 1, comma 5, del D.p.r. n. 680/1996 il quale statuisce che ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento, si intende equivalente l’espressione “programmi informativi autoprodotti” contenuta nell’art. 7 del decreto legge 27 agosto 1993 n. 323, convertito con modificazioni*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dalla legge 27 ottobre 1993 n. 442, a quella “propri programmi informativi” contenuta nell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 250. Per tali espressioni si intendono quei programmi prodotti utilizzando anche segmenti informativi acquisiti, composti o integrati con il significativo lavoro informativo di una propria redazione, tale da configurare la specifica identità di ogni programma. Nulla di meno dell’attività di rimaneggiamento editoriale condotta da questo ente attraverso i contributi terzi acquisiti dal web o da altri produttori”. La parte ritiene che “secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, della l. 689/1981 in base al quale “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati” la contestazione operata da codesto Ufficio deve essere considerata come elevata al di fuori del principio di legalità, frutto di un’esegesi non condivisibile e manifestamente ingiusta»;

- in relazione alla violazione delle normative vigenti in materia di sfioramento del tetto pubblicitario del 5% e alla presenza di pubblicità occulta non adeguatamente segnalata l’emittente ha chiesto, ed ha dichiarato di star svolgendo, un’attenta verifica sulla fedele corrispondenza della copia delle videoregistrazioni consegnate al CO.RE.COM. con le videoregistrazioni originali mandate in onda in quanto alcune segnalazioni video ritraenti la scritta “pubblicità” potrebbero essere state elise, in sede di estrazione dei dati, a causa di un non meglio precisato problema tecnico.

Nel corso dell’audizione tenutasi il giorno 29 ottobre alle ore 11:30 l’associazione ha preliminarmente richiamato e ribadito quanto già rappresentato con memoria acquisita al prot. CO.RE.COM. n. 50391, del 5 ottobre 2018, e ha dichiarato di:

- “aver rispettato interamente gli obblighi di autoproduzione”;
- “aver osservato il rispetto del 5% di pubblicità”;
- “aver rispettato l’art. 36-bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 177/05”;
- “aver rispettato l’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05”.

Durante l’audizione l’associazione ha chiesto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio e la concessione di un termine per la produzione di ulteriore documentazione a supporto delle memorie difensive fissato improrogabilmente al 14 novembre 2018.

Nella memoria difensiva trasmessa dall’associazione in data 8 novembre 2018 e assunta al prot. CO.RE.COM. n. 56521, del 12 novembre 2018, l’associazione fornisce ulteriori argomentazioni tese ad avvalorare il rispetto da parte dell’emittente degli obblighi di autoproduzione e delle norme in materia di pubblicità. In merito all’art. 36-bis l’associazione dichiara che “compatibilmente con le attrezzature digitali in possesso, si è sempre provveduto alla chiarificazione in video dei contenuti commerciali, in modo chiaramente e facilmente riconoscibili, distinguibili dal palinsesto editoriale con sigle di presentazioni pubblicitarie, scritte logate di identificazione tipologiche, lanci vocali dello stesso contenuto pubblicitario durante le dirette televisive. Pertanto non si identifica nessun messaggio pubblicitario subliminale e/o occulto, in particolare durante trasmissioni che sono sponsorizzate e che chiaramente sono comunicate ed indicate nelle trasmissioni



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Calcionate, Pianeta Catania, Studio/Stadio live ecc....sponsor Domus Bet)”. Con riferimento all’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, in merito alla trasmissione dello spot “Tennis School” l’associazione dichiara che “il video non funzionava dentro il blocco spot pubblicità. È stato momentaneamente messo al di fuori di questo perché il video andava in nero in quanto causava un blocco nella progressione automatizzata della programmazione televisiva. La sigla jingle di avviso pubblicità veniva agganciata alla coda dello spot tennis school (vedi gg. 9-10-11-12-13). In questo caso specifico il nostro voler sovrapporre solitamente la dicitura pubblicità è saltata solamente nella registrazione dati avvenuta con il sistema di recupero computerizzato (sistema di sicurezza interno di registrazione che non ha previsto la sovrimpressione della dicitura pubblicità prevista per gli altri sistemi) e non dal registratore. Si evince chiaramente la buona fede di un problema tecnico momentaneo e successivamente risolto [...]”. Sempre con riferimento alla violazione dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, l’associazione fornisce una serie di indicazioni, non sempre chiaramente intelleggibili, utilizzando a sostegno dell’osservanza della normativa vigente anche casi, della cui correttezza con si dubita, non essendo, infatti, gli stessi stati contestati. Infine, con riferimento agli sforamenti pubblicitari l’associazione indica delle percentuali più basse, attribuendo la differenza con quelle individuate nella contestazione ad un’approssimazione nel conteggio da parte del CO.RE.COM.

3. Valutazioni dell’Autorità

L’Ispettorato Territoriale Sicilia - in seguito alle verifiche richieste dal CO.RE.COM. con nota prot. n. 56654, del 12 novembre 2018, relativamente alle controdeduzioni formulate nella memoria difensiva, nella sua integrazione e durante lo svolgimento della audizione, da parte dell’Associazione Sinuhe Third - ha disposto un ulteriore approfondimento riguardante la programmazione oggetto di contestazione, confermando - con nota acquisita al prot. CO.RE.COM. n. 57422, del 15 novembre 2018 - le risultanze emerse in sede di verifica.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0241713 del 27 dicembre 2018, ha trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti dell’Associazione Sinuhe Third, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Globus Television-LCN 819” per la violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 2, comma 1, lett. n), nell’art. 36-bis, comma 1, lett. a) e nell’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, e l’art. 13, comma 3, del decreto ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dalle ore 00.00.00 del giorno 7 maggio 2018 alle ore 24.00.00 del giorno 13 maggio 2018. Nello specifico, il CO.RE.COM. ha confermato l’oggettività delle violazioni contestate con riferimento alla pubblicità non segnalata e non distinta nettamente dal resto della programmazione, rimandando, per le altre violazioni, ad una valutazione di carattere interpretativo in sede di determinazione del provvedimento finale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questa Autorità ritiene di accogliere parzialmente la proposta del CO.RE.COM. Sicilia. Sussistono, infatti, gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione per il mancato rispetto, da parte del predetto fornitore del servizio di media audiovisivo “Globus Television-LCN 819”, delle norme contestate nel periodo compreso tra il giorno 7 maggio 2018 e il giorno 13 maggio 2018. Nello specifico, dalla verifica delle videoregistrazioni e della documentazione versata in atti risultano violate le seguenti norme per le motivazioni di seguito descritte:

- art. 2, comma 1, *lett. n)*, del d.lgs. n. 177/05 per aver trasmesso pubblicità eccedente il limite del 5% previsto per le emittenti comunitarie. La violazione contestata è comprovata da misurazioni oggettive effettuate dall’Ispettorato del Ministero dello sviluppo economico in merito alle quali l’associazione non ha prodotto sufficienti elementi tali da confutare gli esiti della verifica.

In merito all’obbligo di trasmettere programmi autoprodotti per almeno il 50% della programmazione messa in onda tra le ore 07:00 e le ore 21:00, non essendo definiti in modo stringente dal legislatore i criteri per la classificazione di un “programma autoprodotto” e considerando che, nella fattispecie *de qua*, non assume alcun rilievo la valutazione inerente al mancato raggiungimento della quota del 50% di programmi autoprodotti essendo la norma di riferimento già stata violata per lo sfioramento del 5% di pubblicità, si ritiene di accogliere le controdeduzioni della parte e di archiviare quanto contestato unicamente nella parte relativa al mancato raggiungimento della quota del 50% di programmi autoprodotti;

- art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a)*, per aver trasmesso nel corso della trasmissione sportiva “Calcionate-Pianeta Catania” pubblicità occulta per mezzo della scenografia dello studio. Nel corso della citata trasmissione, si consideri ad esempio la puntata trasmessa il giorno 8 maggio 2018 alle ore 19:01:53, compaiono cartelli in grafica digitale, presenti durante tutto il corso della puntata, ritraenti le scritte “Domus Sport, 25% per sempre” e “Domus Casinò, 25% per sempre” che rimandano a servizi di scommesse sportive i cui spot, peraltro, sono trasmessi ripetutamente nel corso della programmazione presa in esame. Tali scritte risultano ben visibili allo spettatore soprattutto in alcune inquadrature caratterizzate da palese intenzionalità promozionale (ore 19:07:31; 19:08:02). I cartelli in parola, non solo rafforzano il messaggio pubblicitario trasmesso dagli spot mandati in onda in orari attigui a quello di trasmissione della puntata analizzata (19:35:00), ma evocano, nella scritta, finanche parte dello slogan di detti spot ovvero “25% per sempre”. A tal riguardo, non possono essere accolte le deduzioni fornite dall’associazione in merito ad un’eventuale sponsorizzazione del programma, in quanto nello stesso non si riscontrano le condizioni tipiche della sponsorizzazione, ovvero non si rilevano elementi atti ad identificare il programma come sponsorizzato. Ai sensi dell’art. 39, comma 1, *lett. b)*, del d.lgs. n. 177/2005 i programmi “devono essere chiaramente riconoscibili come [...] sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all’inizio o alla fine del programma”. Nel caso di specie, il sedicente sponsor non



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

viene mai definito tale, né ad inizio né a fine programma, si conferma, pertanto, la violazione contestata per la trasmissione di pubblicità occulta;

- art. 37 comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP per aver trasmesso pubblicità non distinta nettamente dal resto della programmazione e senza la scritta identificativa “pubblicità” nel corso dei programmi “*Make up channel*”, “*Globus food*” e “*Karaokanto*” oltre allo spot “*Tennis school*”. In merito al programma “*Karaokanto*” (puntata n. 6 del 8 maggio ore 21:30:30 circa) ad esempio, alle ore 21:30:58 ed alle 21:34:18 appare in sovrimpressione il logo del *risto-pub* “*Absolut*” (luogo che ospita il programma) senza alcuna segnalazione visiva che identifichi la natura “pubblicitaria” dello stesso, senza alcuna distinzione netta dalla programmazione e senza un'apparente motivazione funzionale, se non quella promozionale. Inoltre, anche le immagini mandate in onda ad inizio trasmissione indugiano sull'insegna ritraente il logo del citato locale (21:30:29), su un cartello pubblicitario, anch'esso ritraente il medesimo logo, posto all'ingresso del locale (21:30:43) e sugli spazi interni del *risto-pub*, non solo quelli adibiti alle riprese del programma, ma anche quelli adibiti alla consueta ristorazione. Nella stessa puntata alle ore 21:31:28 appare in sovrimpressione il logo “*vanity*”, alle ore 21:34:59 il logo “*smart store*”, alle 21:35:44 il logo “*Sensei Sicilia*” (corsi di ballo) e alle 21:55:18 il logo “*Elios Natura*”. In relazione a quest'ultimo, contemporaneamente all'apparizione in sovrimpressione del logo, il conduttore lascia la parola ad una consulente del benessere la quale espone le caratteristiche benefiche dei prodotti “*Elios natura*”. In tutti i casi descritti si conferma l'intenzionalità promozionale posta in essere in violazione delle norme vigenti in materia di pubblicità. In merito allo spot “*tennis school*”, in onda il 10 maggio alle ore 15:54:46, si precisa che la circostanza per la quale l'assenza della segnalazione “pubblicità” sia stata determinata da un problema tecnico non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo di rendere chiaramente riconoscibile la pubblicità televisiva;
- art. 13, comma 3, del D.M. n. 581 del 9 dicembre 1993 per aver trasmesso telepromozioni non segnalate dalla relativa dicitura “*messaggio promozionale*” nel corso della programmazione oggetto di verifica. Anche in questo caso si tratta di una violazione oggettiva, infatti, ad esempio, alle ore 11:58:00 del giorno 12 maggio viene trasmessa una telepromozione riguardante il prodotto “*ceramic power liquid*” senza alcuna segnalazione visiva ritraente la scritta “*messaggio promozionale*”;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 177/05: “*emittente a carattere comunitario*”; *l'emittente che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale [...] si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21";

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05: *"le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte";*

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05: *"la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali";*

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP: *"La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita";*

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP: *"Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita.";*

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del Decreto ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993: *"Le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta "messaggio promozionale" per tutta la loro durata";*

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall'associazione sopra menzionata deve ritenersi di media entità in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione delle



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

disposizioni normative sopra specificate, tali comunque da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori e possibili indebiti vantaggi per l'associazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

L'associazione non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

L'associazione, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità (fonte: Infocamere) l'associazione non ha reso disponibili i propri bilanci pertanto si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) somma corrispondente al doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per le giornate di programmazione televisiva in cui le violazioni si sono riscontrate (n. 7) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate oggetto di contestazione, nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla Associazione Sinuhe Third, fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario "Globus Television-LCN 819", con sede legale in Catania, Piazza Corsica, n. 9, di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentoses-



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

santadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute nell' art. 2, comma 1, *lett. n)*, nell'art. 36-bis, comma 1, *lett. a)* e nell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e l'art. 13, comma 3, del Decreto ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata associazione di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 69/19/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 69/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi